

## **TI\_GERICHTE 11.2004.144 vom 20. November 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-11-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2004.144](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.144)

FR: TI\_GERICHTE 11.2004.144 du 20 novembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 11.2004.144 del 20 novembre 2004

### **Regeste**

modifica di misure a protezione dell'unione coniugale

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Secondo il Pretore la cessazione dell'attività lucrativa da parte del marito e l'ottenimento di una rendita invalidità giustifica un riesame delle misure adottate il 10 settembre 2001. Egli ha così accertato il reddito del marito in fr. 4635.95 mensili, dal quale ha dedotto il premio cassa malati (fr. 443.50), i contributi SEV (fr. 21.90) e gli interessi ipotecari (fr. 870.-). Il fabbisogno minimo di lui è stato stabilito in fr. 2200.- mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.-, pigione con spese accessorie fr. 800.-, imposte stimate fr. 300.-). Quanto alla moglie, il Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 1000.- mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 1713.20 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.-, spese per alloggio fr. 200.-, premio della cassa malati fr. 263.20, imposte e contributo AVS fr. 150.-). Ciò posto, constatata un'eccedenza di fr. 386.80 mensili, egli ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 906.60 mensili.

#### **E. 3**

L'appellante fa valere che il suo fabbisogno mensile non è di soli fr. 2200.-, bensì di fr. 2334.20, dovendosi tenere conto del contributo AVS di fr. 84.20 e di una locazione "ipotetica" di fr. 850.-, corrispondente al costo dell'alloggio riconosciuto alla moglie. Quanto alle necessità dell'istante, egli rileva che non possono essere ammesse le spese per l'alloggio, quantificate dal Pretore in fr. 200.-, poiché una parte è costituita da costi di elettricità, già compresa nel minimo esistenziale e una parte di spese di manutenzione ordinaria, non rese verosimili. a) Per quanto concerne il contributo obbligatorio all'AVS che il marito, invalido senza attività lucrativa, deve notoriamente corrispondere, come la moglie (Rep. 1997 pag. 113), dagli atti risulta un onere di fr. 1030.20 annui (doc. 6). Non vi è pertanto ragione per non inserire l'importo di fr. 85.85 mensili nel fabbisogno minimo dell'appellante. b) Quanto alla locazione, l'appellante abita a \_\_\_\_\_, in un appartamento di tre locali per il quale versa una pigione di fr. 650.- mensili, oltre a fr. 150.- per spese accessorie (doc. 5). Ora, a prescindere dal fatto che il precetto d'uguaglianza da lui invocato non è destinato a farsi riconoscere costi inesistenti, la pretesa di vedersi riconoscere una locazione identica a quella della moglie (fr. 870.- mensili) è nuova, e come tale improponibile in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Né, del resto, il costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo della moglie appare esagerato per rapporto a quello del marito, tanto meno ove si pensi che esso comprende anche l'ammortamento del debito ipotecario. Al proposito l'appello manca di ogni consistenza. c) Circa le necessità della moglie, dalla documentazione prodotta non è possibile distinguere tra la spesa destinata all'elettricità, compresa nel minimo esecutivo, e quella destinata al riscaldamento, che va

considerata in aggiunta. Dal conteggio agli atti si evince in ogni modo che tra il novembre del 2002 e il novembre del 2003 la spesa media per luce e riscaldamento è risultata di fr. 126.50 mensili (doc. T). Considerato che nell'importo riconosciuto di fr. 200.– mensili il Pretore ha incluso la quota di fr. 100.– per la manutenzione (si cui si dirà al considerando in appresso), a un esame sommario la differenza di fr. 100.– per il riscaldamento appare ragionevole e resiste alla critica. d) Quanto alla manutenzione, nel costo per l'alloggio va considerata quella ordinaria ( Hausheer/Spycher , Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 2.33 pag. 79). Nella fattispecie è vero che, come rileva l'appellante, l'esborso medio di fr. 100.– mensili non è stato reso concretamente verosimile. È altrettanto vero però che una proprietà per piani richiede notoriamente un minimo di manutenzione, che nel caso in esame la spesa torna anche a profitto del marito (comproprietario del bene) e che – come si vedrà oltre – nonostante la spesa, le parti conservano un'eccedenza mensile. Ciò premesso, al riguardo la sentenza del Pretore merita conferma. Dovesse rendere attendibile che l'istante non devolve l'importo in rassegna alla manutenzione del fondo, l'appellante potrà sempre farsi autorizzare dal Pretore a eseguire egli medesimo i pagamenti in sostituzione della moglie. Il fabbisogno minimo dell'interessata ammonta, di conseguenza, a fr. 1713.– mensili.

#### **E. 4**

L'appellante contesta inoltre il reddito ipotetico che il Pretore ha imputato alla moglie. Ribadisce che la separazione di fatto dura ormai da oltre due anni, durante i quali l'interessata ha avuto tutto il tempo per portare il suo grado d'occupazione dal 50 al 70%. Né essa può valersi di impedimenti oggettivi che limitino tale estensione. A parere dell'appellante, per di più, l'effettivo guadagno di lei è ben maggiore di fr. 1000.– mensili. Il reddito virtuale va quindi stimato in fr. 1500.– netti mensili. a) Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, ove non si possa contare su una riconciliazione, un coniuge può essere tenuto – dandosene le circostanze – a cercare un impiego o ad aumentare il suo grado di occupazione, sempre che ciò sia fattibile e compatibile con l'età dei figli. Per decidere l'eventuale contributo alimentare occorre far capo così – anche in costanza di matrimonio – ai criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio, segnatamente a quelli che disciplinano la ripresa o l'estensione dell'attività lucrativa (DTF 128 III 67 consid. 4). Quanto al reddito, il giudice non è tenuto a fondarsi su quello effettivamente conseguito da un coniuge, ma se questi ha la reale possibilità di guadagnare di più dando prova di ragionevole impegno, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4 con rinvii, 65 consid. 4). Le entrate potenziali devono essere in ogni modo alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 129 III 421 consid. 2.2), la fissazione di un reddito virtuale non avendo carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase). b) Nel caso specifico i coniugi vivono separati da oltre due anni e nulla rende verosimile un loro riavvicinamento. La moglie deve quindi prepararsi a sovvenire da sé, per quanto possibile, al proprio debito mantenimento. Come questa Camera ha già accertato nella sentenza del 19 novembre 2001, fino al 30 giugno 1999 l'interessata ha lavorato a metà tempo per la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (consid. 4). Dopo di allora essa non ha più svolto attività lucrativa, vivendo unicamente con il contributo alimentare di fr. 1220.– mensili versatole dal marito, salvo annunciarsi nel gennaio del 2004 alla cassa di disoccupazione, che le ha versato fr. 525.40 (doc. Q e U). Dal 1° settembre 2004 essa lavora per il Comune di \_\_\_\_\_ come ausiliaria delle pulizie, presso il centro scolastico (15 ore settimanali) con uno stipendio orario di fr. 20.80 lordi (doc. HHH). Sulla base di passate esperienze

l'autorità comunale ha stimato di dover versare alla dipendente circa fr. 1040.– lordi mensili per 10 mesi (doc. III). La questione è di sapere se l'interessata possa concretamente e ragionevolmente fare di più. c) L'istante è ormai libera dalla cura e dall'educazione dei figli, maggiorenni, di modo che sotto questo aspetto nulla osterebbe a un'attività a tempo pieno (DTF 128 III 65 consid. 4). Il problema è che essa ha ormai quasi 56 anni, un'età in cui è notoriamente difficile reinserirsi nel mondo del lavoro. Inoltre essa non sembra godere di buona salute (lamenta una sindrome lombovertebrale cronica e denota uno stato depressivo a livello psichico), al punto che il dott. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ha certificato un'abilità lavorativa al 35% (doc. V e Z). Oltre a ciò, i lavori di pulizia rientrano per comune esperienza nel novero delle attività medio-pesanti. Quanto a un eventuale incremento dell'attività da lei svolta a tempo parziale, incombeva all'appellante renderne verosimile la fattibilità. Invano si cercherebbe nell'istruttoria un benché minimo indizio in tal senso. Si aggiunga che con gli attuali mezzi finanziari i coniugi possono garantire il loro fabbisogno minimo e disporre di qualche agio. Il conseguimento di un maggior reddito non è dunque imperativo. d) Tutto ben ponderato, nelle circostanze descritte non si riscontrano dunque – a un esame di verosimiglianza come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale – gli estremi per computare all'interessata un reddito maggiore di quello già virtuale di fr. 1000.– mensili stimato dal Pretore. Ne discende che su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso, anche se nella causa di merito, in cui il mantenimento dopo il divorzio si fonda sull'art. 125 CC, la questione dovrà essere riesaminata dal Pretore con pieno potere cognitivo.

#### **E. 5**

Da tutto quanto precede si desume, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e uscite familiari: reddito del marito fr. 3300.– reddito della moglie

fr. 1000.– fr. 4300.– mensili fabbisogno minimo del  
marito fr. 2285.– fabbisogno minimo della moglie  
fr. 1713.– fr. 3998.– mensili

eccedenza fr. 302.– mensili metà  
eccedenza fr. 151.– mensili Il marito può conservare  
per sé: fr. 2285.– + fr. 151.– = fr. 2436.– mensili e deve  
versare alla moglie: fr. 1713.– + fr. 151.– ./ fr. 1000.– = fr. 864.– mensili . La lieve  
differenza non giustifica una riforma della sentenza del Pretore, l'appellante vedendosi  
garantito il suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).

#### **E. 6**

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili. Né può trovare accoglimento la domanda di assistenza giudiziaria dell'appellante. Per tacere del fatto che egli possiede, insieme con la moglie, sostanza immobiliare (senza avere resa verosimile la possibilità di ricavarne l'occorrente per finanziare i costi del processo), simile beneficio va rifiutato – tra l'altro – se la procedura non presenta probabilità di esito favorevole (art. 154 lett. a Lag) o se una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 lett. b Lag). In concreto non solo l'appello difettava sin dall'inizio della parvenza di buon esito, tant'è che non è stato intimato, ma nemmeno si immagina quale altro coniuge agiato avrebbe remunerato un legale, assumendo il rischio di pagare tasse di giustizia e spese, solo allo scopo di postulare una riduzione del contributo

alimentare di fr. 42.– mensili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta. 4. Intimazione a: – ; – . Comunicazione a: – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud; – (in estratto). terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.